vestire

Elsa Sormani, Ragazza in uniforme L'HISTOIRE D'O

Christiane Klapisch Zuben Le zame della sposa La fiorentma e il suo corredo mel Rinascimento

ane Schneider, Il corredo come resoro Mutamenti e contraddizioni nella Sicilia

Maria Elena Masaio, Il tessum della vurth. Le zuelle di S. Eufemia e di S. Caterina, dei Funa

laura Guidi, Il manto della Madonna Elimnagnie femminile nei Conservatori napolerani nella controriforma:

Annette B. Weiner, Più prezioso dell'oro Relazioni e scambi tra uomini e donne nelle socie Diane Owen Hughes, La moda proibita La legislazione suntuana nell'Italia imascimentale

scienza e movimento delle donne

l'Oceania.

Silvia Tozzi, Il movimento delle dome, la salute, la scienza. L'esperienza di Simonetta liosi, Londa Schiebinger, Politica sessuale: le prime rappresentazioni dello scheletro femminita nell'anatomia del XVIII secolo.

Anna Rossi Doria, Nuova destra e movimento delle donne

le psicoanaliste, la clinica, la conoscenza

Gabriella Ripa di Mesns, Il mare, Nina, è come il cuore di una donna. nisa Mele, Gioco di donne

sulla violenza sessuale.

Maria Luisa Boccia, Listituzione, la legge, recontenut, di una società comblessa

Daniela Abram, Maria Teresa Semerairo, Maria Virgilo, Le donne e la Tegge, tattica Colloquio con Laura Balbo. e strategia politica. memoria, numeto 11-12

13.8K

TETOLIA rivista di storia delle donne, numero 11-12





Rosenberg & Sellier Estern in Toring Markeless Data Let

isbn 88-7011-225-X L 16.000 (...)

Rosenhern & Sellier

do valutare l'impatto che la legge avrebbe avuto nel modo di funzionare dell'istituzione. Non abbiamo capito che porre correttamente la questione richiedeva molta invenzione creativa in primo luogo sul piano delle regole e della prassi istituzionale. Non mi pare infatti che si sia espressa una reale novità di comportamenti politici, di contenuti istituzionali.

E possibile mnovere da questa osservazione per avviare l'elaborazione di una diversa pratica? Credo di sì, ma solo se assumiamo un diverso rapporto tra i contenuti cosiddetti delle donne e i temi sociali e politici generali. Non è questione muova, ma è quella finora meno risolta, forse non colta lucidamente. Sono convinta che si possa cogliere con più chiarezza - ntilizzando il punto di vista sull'istituzione che le donne hanno maturato nella loro pratica politica - come tutti i temi che l'istituzione affronta, a cominciare da quelli più classici e complessivi, siano solo in minima parte interpretati in modo vero, cioè corrispondente ed adeguato a come essi si presentano nella società e per i soggetti che li vivono. Quando l'azione politica delle donne si muove lungo questo crinale, gli uomini si accorgono che esse hanno capito di più, che hanno un occhio sulla realtà non solo diverso, ma più penetrante; da questo sentono ancora il bisogno di difendersi, ma il fatto che la donna ha espresso e fatto pesare « un di più », resta. Trovo invece perdente e logorante una presensa politica che sostanzialmente opera per tradurre « al fernminile » la realtà: si finisce per lavorare con i residui della cultura maschile, senza potervi incidere.

Ciò è molto evidente, ad esempio, nel modo con cui le donne astrontano il potere. Ho verificato spesso che le donne appena sperimentano un poco il potere scoprono che piace loro moltissimo. Ma non ne parlano mai, non possono esplorare questo loro modo di essere. Così, dove c'è potere ed è forte e produce alta competitività, come nelle istituzioni, in luogo di claborare una propria modalità di assumerlo, le donne la vivono o subiscono per ciò che è, ed in genere questo produce una versione « femminile », ovvero residuale, del potere « maschile ». Diverso sarebbe se si potesse cominciare a parlarne, partendo da ciò che per una donna significa dirsi e sperimentare "posso anch'io" ».

Il colloquio con Laura Balbo finisce qui, sulla soglia del potere. Potere non come competitività, funzione e sopraffazione, ma come pratica di possibilità, spesa di sé,

esperienza della modificazione, incidenza reale, padronanza di risorse. L'istituzione parlamentare può risultare un luogo per l'appunto « residuo » del potere, in una epoca di poteri ristretti, decisionisti, occulti o senza fondamento, privati, di lobby, di partitocrazie, di mulie. Ma in questo luogo avvengono ancora fatti, si elaborano culture e scelte che possono incidere sugli esiti dell'enorme redistribuzione e ridefinizione del soggetti e della natura dei poteri che è in atto. È ovvio che non tutti i poteri, per forma, regole, sedi, confini, si adattano ad ogni soggetto, ad ogni contentato.

Ci

biamo

fronto

un m

che as

litica.

84 (.5)

rico c

berri

донь

augli.

rire -

det i

corne

nousle

tien

altro

scient

sto 3

1111

argo

noa

201 1

तेत छ

60000

produ

≸ta u

nisii

DOTE

sloge

vero

pron

vione

dad.

aves

mila

 $\mathfrak{su}^{\mathrm{H}}$

pers:

HIM

tribi

diai

suak

lonn

il or

द्राप [

Bigal

14 4

ci i

duo

Ja v

in di

ahril

1. 1.

i de

3.41

.

ζ.

V.

Il potere di cui parla Laura Balbo può vivere solo in società ed istituzioni altamente democratiche, flessibili, aperte, cioè comunicanti e comunicative, differenziate al loro interno e fornite di sistemi di controllo e di garanzia.

Le domande che restano sono due, La prima: se il parlamento è come le altre Istituzioni rappresentative, un luogo ido neo e agibile per realizzare (sperimentare) forme di potere e regole corrispondenti ai contenuti dell'innovazione (a me piace dire della emancipazione e liberazione, pensando non solo alle donne). Tutto il colloquio muove verso una risposta positiva, anche se niente affatto scontata. La seconda domanda: le donne sono interessare ad una pratica dell'istituzione che esprime questa ricerca e questi contenuti? Sembra, dal colloquio, che se si vuole ottenere risposte dalle istituzioni che non stravolgano contenuti e soggetti femminili, la risposta sia di necessità positiva anche a questa domanda. Ma « necessità », non coincide né con interesse, ovvero percezione consapevole, né tanto meno con volontà. È dunque questa una domanda da lasciare aperta.

Maria Luisa Boccia

Le donne e la legge: tattica e strategia politica

L'esito alla Camera del dibattito per la modifica della normativa che disciplina il reato di stupro, induce una riflessione sulla battaglia politica che una parte del movimento iniziò nel 1979 con la raccolta di firme. A noi, donne e giuriste, ci sembra scorretto e non costruttivo, limitarci a valutare la contrapposizione tra chi decise di privilegiare la legge e chi valutò non opportuno utilizzare tale strumento.

Ci chiedevamo infatti già allora e dobbiamo chiederci ancor oggi a quale confronto con la norma possa e debba andare un movimento come quello delle donne che aspiri ad una propria progettualità politica.

Jerevo

Zione

1 1121

OC.

5266

14.25

-Cini

Ottoria

mic.

समहे

dra.

cio?

tiate

1...

dire

ido.

20%

1500

onad

bac

Tit.

1

71.

:013

40

da

Jia

144

ii.

a

10.00 mm 可以通過機能力能過程。1965. 通過機能過程以及2.00 元 19.00 mm 可以通過機能與2.00 mm 10.00 mm

Vorremmo quindi esaminare l'esperienza fin qui svolta quale concreto fatto storico e trarne un primo bilancio di costi e benefici.

Cominciamo coi prendere in esame l'argomentazione che nel dibattito - specie negli ultimi tempi - tenderebbe ad esaurire ogni contraddittorio sull'opportunità del ricorso ad un proprio testo di legge da parte del movimento. Ci riferiamo alla considerazione che questa iniziativa politica avrebbe avuro come effetto se non altro di produrre un mutamento nelle coscienze e nel costume e che già solo questo risultato sarebbe sufficiente a conferire valore politico alla scelta fatta. Tale argomentazione è in realtà ambigua, perché non evidenzia quali mutamenti di coscienza siano meritevoli di interesse politico da parte delle donne. A noi cioè interessano i percorsi e le battaglie politiche in grado di cambiare l'economia dei rapporti fra uomini e donne, quali soggetti antagonisti della contraddizione di sesso; mentre non ci sembrano politicamente influenti i singoli mutamenti individuali. Tanto è vero che l'esemplificazione della modifica promossa dall'iniziativa legislativa del movimento si esaurisce nell'ambito degli addetti ai lavori (parlamentari, magistrati, avvocati, poliziotrl, medici...).

La raccolta delle firme ha invece contribuito ad avallare alcuni hioghi comuni sulla funzione promozionale della legge penale. In particolare la convinzione che una modificazione della legge penale contribuirebbe a prevenire, o quantomeno a diminuire, il fenomeno della violenza sessuale. È vero esattamente il contrario: la legge penale non anticipa, semmai registra, il mutamento dei valori sociali.

Ma il computo dei costi risulta negativo anche sul piano dei contenuti ritenuti più significativi nella proposta: la procedibilità d'officio e la costituzione di parte civile di movimenti. Su questi due istituti va dunque concentrata la discussione.

Vogliamo prima di tutto precisare che la valutazione politica nel movimento delle donne, non è mai stata impostata sugli altri contenuti della proposta di legge, quali l'inserimento della violenza sessuale tra i delitti contro la persona, l'eliminazione della distinzione fra congiunzione carnale ed atti di libidine; la previsione della autonoma fattispecie della violenza di gruppo; il riconoscimento della sessanlità di minori ed handicappati. Solo nelle dinamiche parlamentari, nel confronto e medinzione tra partiti ciò ha potuto costituire materia di confrasto politico, non tra fe donne.

D'altra parte, la scelta di cidurre su questi punti lo « scarto » esistente tra la cultura espressa dalle donne e la cultura del codice Rocco avrebbe potuto essere condivisa; è infatti compito del legislatore adequare le norme ai cambiamenti che si producono nel sociale; ed è normale che anche le donne si facciano promotrici di modifiche I gislative, con la consapevolezza che parte dei loro contenuti sara accolta e produrtà risultati, subendo un adeguamenro. E infatti sull'insieme dei punti da ultimo citati il Parlamento ha sosianzialmente recepito la richiesta delle donne e di chi, anche uomo, ha condiviso la validità delle proposte di modifica della legge.

Ma - ed è qui che dobbiamo interrogarci - la parte delle donne che ha ideato e condiviso la proposta di legge popolare non si è limitata ad una iniziativa, per così dire, riformista. Tra i contenuti infatti della modifica normativa non solo ne sono stati inscriti due (la procedibilità d'ufficio e la costituzione di parte civile del movimento), di natura politicamente assai diversa da quelli che abbiamo prima indicati. Non solo. Alla iniziativa di misurarsi con la legge in materia di violenza sessuale, è stato attribuito complessivamente il significato strategico di ottenere in tal modo un riconoscinento di soggettività politica al movimento delle donne, attraverso il rapporto con l'istituzione, Caricata di questo significato l'iniziativa del testo di legge popolare ha perso forse Punico senso che le poteva essere attribuito e cioè, quello di una azione (tattica) che impegnava per la prima volta le donne, in prima persona, sul terreno del diritto. La promozione di questa identità politica poteva invece costituire oggetto di una scommessa giocata sul terreno istituzionale? È rispetto a questo agire politica che le donne devono confrontarsi.

Una materia qual è la violenza sessuale, pone il conflitto direttamente alla contraddizione tra i sessi, che, d'altra parte, non ha riconoscimento nel « contratto sociale». In questo senso è vero che la contraddizione tra i sessi non è negoziabile, né mediabile con la norma, poiché il conflitto è dalla norma stessa demandato ad

altre sedi di « controllo » venendo, per così dire, occultato. La differenza ad esempio tra la legge in questione e la legge di riforma del diritto di famiglia è proprio nel fatto che la famiglia trova riconoscimento e regolamentazione nel diritto (ma non certo il conflitto fra i sessi che si muove all'interno di essa). Ed è, per questo, che la scelta di modificare la normativa del diritto di famiglia è stata praticabile, mentre non lo è quella sulla violenza sessuale.

La scommessa giocata dalle donne di conseguire in questo campo un riconoscimento di identità politica attraverso una modifica normativa è dunque persa in partenza. La scommessa, semmai, andava giocata su obbiettivi più limitati e tattici, « di aggiustamento » delle leggi; non per questo meno faticosi da raggiungere in Parlamento. Ad una simile analisi glunge necessariamente chi valuta la violenza sessuale non come un atto carnale, frutto di una mente sconvolta, contro una donna dissenziente, ma piuttosto come un atto di controllo sociale che l'uomo, detentore di un potere sulla donna ben più conflittuale e radicato di quello di classe, esercita nei confromi di chi non ha, secondo lo staruto sociale, soggettività.

La procedibilirà d'ufficio, al posto della procedibilità a querela, è stata motivata sotto il profilo tecnico giuridico, dalle promotrici dell'iniziativa di legge popolare sulla base di due considerazioni: costringere la legge penale a riconoscere la gravità del reato di stupro e tutelare la donna stuprata, per non lasciarlo sola nel momento della decisione di attivare l'azione penale, non facendo pravare esclusivamente su di lei « il coraggio della scetta ». Entrambi gli assunti ci sembrano infondati. Se è vero che nel nostro ordinamento penale la regola è costituita dalla procedibilità d'afficio, è altrettanto vero che l'eccezione a questa regola, cioè la procedibilità a querela di taluni reati, non riflette esclusivamente un criterio di minor gravità del reato, ma risponde ad esigenze molteplici. Valga l'esempio della disciplina prevista dal codice per il rento di furto. Disciplinato come delitto contro il patrimonio esso è, come regola generale, procedibile d'ufficio. Ma è, addirittura non punibile, qualunque ne sia la sua entità e gravità, se commesso all'interno del nucleo familiare, per esempio fra coningi. Invece è perseguibile a querela il furto commesso a danno del conjuge legalmente separato. indipendentemente dalla grave o tenue entità. Non può sostenersi pertanto che la

previsione della procedibilità d'ufficio per un delitto, sia segno di riconoscimento da parte della legge della gravità del reato.

D'altra parte, proprio nei reati di stupro, la procedibilità a querela adottata dal codice penale vigente, ha una caratteristica unica nell'ordinamento: quella di essere irrevocabile e, in caso di morte della persona offesa, trasmissibile ai genitori e al coniuge. Questo sistema risponde all'esigenza di tutelare l'onore sessuale della donna violentata, inteso come bene appartenente al patrimonio familiare e la cui disponibilità appartiene al padre o al marito; in questo modo si lascia alla donnal famiglia la « libertà » di decidere se querelare o meno e, ana volta presentata la querela, l'irrevocabilità della stessa costituisce lo strumento per evitare ricatti ed intimidazioni. Sia pure in tale ottica di controllo familiare, la gravità del reato è dunque pienamente riconosciuta dalla legge del codice Rocco che la contempera con la sutela dell'ouore,

Questo dimostra che la procedibilità d'ufficio non può essere motivata come espressiva di un viconoscimento della gravità del reato. E innegabile che il reato di stupro è sempre stato considerato « grave » sia pur nell'eccezione sopra indicata ed oggi (abrogara nel 1981 la norma che prevedeva il mairimonio riparatore come causa di estinzione del reato), residua un'area di rispetto della autodeterminazione della donna.

Ma passiamo alla seconda argomentazione delle promotrici, che nell'attuale contesto sociale la donna non sia, di fatto, libera di autodeterminarsi. In questo senso, la procedibilità d'ufficio assumerebbe il algnificato di consentire che altre (ma anche attri) denuncino le violenze che la donna lesa non vuole querelare. E evidente che la procedibilità d'ufficio ha un rilievo pratico proprio solo nei casi in cui la donna non intenda, per i più svariati motivi, segnalare l'accaduto all'autorità giudiziaria e vi sia altri in grado di procedere a demineiare il fatto, surrogando con la propria decisione la di lei volontà a non procedere. Danque, oppertivamente, la procedibilità d'afficio presuppone la possibilità di « prevaricare », non considerando la volontà della donna singola in nome di una asserira rutela. In ultima istanza, presuppone cioè, di privilegiare l'interesse tutto statuale dell'accertamento della verità e del diritto di punire, rinunciando a chiedersi il perché, oggi, la donna non intenda querelare.

Il pot senti la d clesiderio processo, uno acon persegnil gualar a torbà gia

La no act affect donne is alfa men bamo - o rinke, ma vole: fe a instead : Papparate à con P voluto, à sul fenon caso cre donna ci cesso.

Mel sperperens vise un il dilemens un game di e La sed

possibilità diverso si difficile sona costinnia dei percosse procedital rela, Ed i Puso delle sepazioni di di

If the processe participal and certainend in the second dealtrifal possa and del fatte definancial define cesp

Eufficio per cimento da d rean, ati di stulortata dal atalleristidla di es∗ mare della genitori e and all'eunle della tie appear s la cui o of mg. in donnal se quecounta lu 15a costi ricatti ed ortica di reato è lalla leg-Actapera

edibilità
ta come
lella grareato di
pagraindicara
tma che
re come
na un'anazione

Machine. attuale li fatto, to senи тећђо "e (ma de la midentin riin cui variati Jordá a proyando olontă berne. ne la '088ida in dilma sikare чещо

auni.

don-

Il fatio che la donna stuprata non presenti la querela, non può certo ridursi al desiderio di evitare l'ulteriore violenza del processo. La donna che viene stuprata da uno sconosciuto, può oggi, in forza della persegnibilità a querela, scegliere di segnalare o meno la violenza subita all'autorità giudiziaria.

La hostra esperienza di giuriste ci porta ad affermare che, in questo caso, molte donne non denunciano il loro violentatore alla magistratura, non tanto perché non hauno coraggio o sostegno morale e materiale, ma anche per una scelta consapevole: la decisione meditata (talvolta anche insieme ad altre donne) di estrancità al-Papparato istituzionale. Negare questa realtà con l'imposizione di un processo non voluto, è segno di una carenza di analisi aul fenomeno della violenza. Non è in ogni caso crescita della coscienza per la singola donna che non desiderava adire al processo.

Nel caso, invece di violenza carnale perpetrata dall'uomo con cui la donna vive un rapporto affettivo, è evidente che il dilemma reale non sarà costituito dallo sporgere denuncia o meno, ma sarà quello prioritario di decidere se intertompere o meno un rapporto « amoroso », o un legame di dipendenza.

La scelta în questi casi è relativa alle possibilità di una diversa identità, di un diverso spazio di esistenza, ed în questo difficile percorso la decisione di attivare un processo penale, che necessariamente esaspera il conflitto, può, ma non deve costituire un passaggio obbligato. Il problema del resto si pone negli stessi termini per quanto riguarda anche altri reati – le percosse, le lesioni, i maltrattamenti – sia procedibili d'ufficio sia procedibili a querela. Ed è poi il medesimo problema del-Puso dello strumento penale, per esempio, nelle separazioni coniugali o nelle interruzioni di convivenza di fatto.

Il cischio legato all'impostazione del processo è clevatissimo in relazione alla particolarità del tipo di reato. Comunque venga modificato il processo penale, l'accertamento dei fatti si fonderà prevalente mente, e talora esclusivamente, sulle dichiarazioni della vittina. Comunque, atche se la denuncia potrà essere presentata da altrifaitre, non vediamo come la donna possa sottrarsi al suo ruolo di testimone del fatto e dunque essere necessariamente chiamata, sentita ed interrogata sui fatti denunciati. Anzi l'accertamento dei fatti e delle responsabilità sarà tanto più con-

dotto e incentrato sulla testimonianza della vittima, quanto più Pepisodio sia avvenuto – per esempio in un rapporto di convivenza – in un ambito privato senza altri testimoni, senza tracce d'uso d'armi, senza lesioni riscontrate medicalmente. Il peso del processo continuerà così a gravare sulla donta che, se non avrà scelto di viverlo come un suo momento di crescha e di proporto come tale anche alle altre donne, avrà sempre la possibilità di smentire colla sua testimonianza i fatti denunciati.

D'altra porte la cichiesta della procedibilità d'officio quale mezzo di tutela, acquista negli intenti delle promotici dell'hiziativa, il suo pieno significato, se collegato alla richiesta di costituzione di parte civile del movimento delle doane, costituzione di parte civile che nel progetto di legge ad iniziativa popolare, cra, peraltro, sylucolato dal consenso della donna stuprata.

Attraverso questi due strumenti tecnici si è voluto innestare ed evidenziare, nella vicenda processuale della parte lesa, il momento collettivo e politico: le altre donne danque, possono iniziare procedimenti penali, divenendone parte ed assumendosene la gestione; le altre donne possono diventare protagoniste del processo accanto alla vittima.

Non è vero, inoltre, che senza i due istituti la donna stuprata venga lasclata sola nel processo. Sintetizzare cost la situazione, significa non avere memoria storica. Già prima della campagna della raccolta delle firme, il movimento delle donne aveva teorizzato e praticato forme di solidarietà alla parte lesa, esercitando il controllo politico nei processi per stupro e, in generale, nei processi penali politici, a cominciare da quelli per aborto (vedi processo Picroboo 1973). È certo che il controllo in aula delle donne ha poruto munifestarsi - e contare - scuza assumere, per questo, la veste formale della costituzione di parte civile dei movimenti,

Ma anche chi, solo oggi, è disposta a condividere questa analisi non rinuncia a difendere l'operato politico della parte di movimento che ha proposto la legge, affermando che, quantomeno, la campagna di raccolta delle firme ha costituito per molte donne una a esperienza ». Ma invocare la tesidinalità politica dell'a esperienza » è una fragile argomentazione: lo sperimentalismo è ua percorso esistenziale e solo su questo terreno dunque gli può essere concesso valore. Chi ha promosso la battaglia

politica che ha da poco avuto un primo esito in Parlamento, ha parlato in nome delle donne, ed ha l'obbligo politico di tendere loro conto dei risultati reali non arroccandosi nell'individualistico valore dell'a esperienza » della crescita personale.

Resta comunque il fatto inconfutabile che il dibattito suscitato dalla legge è andato sempre più isterilendosi e riducendosi ad uno scontro sulla formulazione specifica della legge, o dei tribunali; in forme e sedi cioè ove più facile è l'egemonia del momento tecnico, a scapito di una riflessione collettiva delle donne sul fenomeno ben più complesso della violenza sessuale,

Daniela Abram Maria Teresa Semeraro Maria Virgilio

i seminari

a Napoli

Presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli si è svolto il 17 aprile '85 un seminario sul tema Onore sessuale, onore sociale: confronto tra ricerche storiche in vozco. Tra i tanti ambiti di ricerca che incrociano questo nodo complesso di valori individuali e di gruppi, si è scelto di chiamate a discutere sui loro lavori alcune ricercatrici che già da alcuni anni vanno studiando gli istituti di tutela e recupero dell'onore femminile, in un arco cronologico che va dalla fine del XVI al XIX secolo e si presta dunque a delineare percorsi istituzionali e culturali di non breve periodo.

Tipico tema di frontiera, l'onore è stato presentato da Sandra Cavallo nella gamma delle interpretazioni venute da antropologi e storici come premessa per introdurre il suo approccio metodologico al tema LTdiamo dell'onore nei vistemi caritativi di ancien régime, Rispetto a interpretazioni che leggono l'onore come riflesso più o meno diretto di problemi materiali e organizzativi di gruppi e comunità, la Cavallo ha sottolinearo la maggiore fecondità degli orientamenti che, nel vivo del lavoro storico e antropologico, banno ritrovato Ponore come veicolo di mobilità nelle competizioni tra uguali, specie dei gruppi sociali intermedi, e come momento/luogo simbolico delle interazioni, verticali oltreché orizzontali, tra gruppi e tra individui. È appunto nelle contese tra uguali e nelle interazioni verticali tra benefattori e beneficati che viene calato lo studio sulla carità torinese tra '600 e '700. In un sistema caritativo che, come gli altri di ancien régime, ripercorre la gerarchia dell'onore e non quella

dei bisogni (più che gli indigenti, vengono assistiri gli individui deboli nella tutela dell'onore: le donne e l'apoveri vergognosi » dei diversi ceti), la Cavallo ha isolato alcune biografie di grossi benefattori borghesi, che fanno dei loro lasciti un uso simbolico: differenziandone Putilizzazione rispetto ai nobili, essi sono alla ricerca di uno status onorevole per sé e per la loro classe, nella situazione sociale serrecentesca în cui si è chlusa una strategia di nobilitazione e si sono irrigidite intorno alla nobiltà le carriere burocratiche e il controllo degli istituti caritativi. La Cavallo ha proposto dunque una lettura che reca-pera l'accessione dell'onore come « ideologia della stratificazione sociale v. ma la cala in una trama concreta di interazioni, e scambio di risorse materiali e simboliche tra individui di diversi gruppi. Relativamente la ombra la questa sede l'onore femminile, che altrove la stessa autrice ha messo a fuoco come controllo maschile/ familiare/sociale sulla riproduzione feraninile, e che resta il sottofondo del percorso sia culturale che istituzionale dei reclusori. stessi, punto di riferimento per strategie familiari di allontanamento più o meno temporaneo di un membro femminile,

L'onote femminile torna centrale nella relazione di Lucia Perrante: L'onore delle mogli, l'onore dei mariti. Contaminazioni tra cultura talca ed ecclesiastica (area bolognese sec. XVI-XVII). Anche qui l'onore femminile esce dalle istituzioni, il reclusorio per la reintegra dell'onore delle donne malmaritate. La Ferrante ha futto una lettura comparata dei due sistemi normativi, laico e religioso, e delle contaminazioni rintracciabili in particolare nella trattatistica post-tridentina in tema di ma-

trimonio cazione k vede di c bolognese se l'enore sour at 1 sic di qui Panima nella red la società MYG DAVES vazione q gik squip e bent n elianza er perdom/ normativi zione me la valent contentes HISTOTAG TO nelle pro vallo.

Piiireclusion le due re (Senio e nells Ro (Onore e dusione Remark reclusori ne di co cho bell History Part a a sha สให้หลอ vastro le livzati

Day pernalis un proge Pimerver donne pe cisa per progetio ruzioni e a nos vi autravers nali e chi

Quest consector caso di dal 18 % and i isti non si in no a invedi tropp sa coafu con la p